

Termini e condizioni generali per i contratti di manutenzione "vProtect"

1. Validità

- 1.1 Il gruppo Aebi Schmidt è il fornitore leader mondiale di sistemi di prodotti e servizi intelligenti per la pulizia e lo sgombero delle aree di traffico e per la manutenzione degli spazi verdi in terreni difficili. La gamma di prodotti delle varie aziende appartenenti al gruppo Aebi Schmidt comprende sia veicoli propri che attrezzature innovative e attrezzi montati per l'aggiornamento individuale dei veicoli. Il gruppo Aebi Schmidt ha uno dei portafogli di prodotti più completi al mondo nei settori dei servizi invernali, delle spazzatrici, della tecnologia comunale, della tecnologia aeroportuale, della tecnologia agricola e della tecnologia ferroviaria.
- 1.2 Le presenti condizioni generali per i contratti di manutenzione (di seguito denominate "**Manutenzione GTC**") si applicano a tutte le offerte e prestazioni delle società del gruppo Aebi Schmidt (di seguito denominate "**Aebi Schmidt**") in relazione alla fornitura di misure di conservazione dell'uso sulle macchine prodotte e vendute dalla Aebi Schmidt (di seguito denominate "**prodotti Aebi Schmidt**"), che non sono dovute per obblighi di garanzia legale o contrattuale per difetti. Le condizioni generali di manutenzione sono parte integrante di tutti i contratti che la Aebi Schmidt conclude con i clienti per la fornitura di servizi corrispondenti (di seguito "**Contratto di manutenzione**").
- 1.3 Le condizioni generali di manutenzione valgono anche per tutte le offerte o i servizi futuri in relazione ad un contratto di manutenzione, anche se non vengono nuovamente concordati separatamente.
- 1.4 Le condizioni del cliente o di terzi non sono applicabili, anche se la Aebi Schmidt non si oppone separatamente alla loro validità nel singolo caso. Anche se Aebi Schmidt fa riferimento a una lettera contenente termini e condizioni del cliente o di terzi o fa riferimento a questi, ciò non costituisce un accordo con la validità di tali termini e condizioni.

2. Offerta e conclusione del contratto

- 2.1 L'offerta del contratto di manutenzione è rivolta esclusivamente ai clienti finali. I commercianti e altre persone che acquistano prodotti Aebi Schmidt a scopo di rivendita sono esclusi dall'offerta.
- 2.2 Il cliente è vincolato alla sua offerta di concludere un contratto di manutenzione con Aebi Schmidt per due settimane dalla data della dichiarazione. Il contratto di manutenzione è concluso se la Aebi Schmidt conferma l'accettazione dell'offerta per iscritto o in forma di testo entro questo periodo.
- 2.3 Il rapporto giuridico tra Aebi Schmidt e il cliente è regolato esclusivamente dal contratto di manutenzione stipulato per iscritto, comprese le presenti Condizioni generali di manutenzione, che riflettono pienamente tutti gli accordi tra le parti contraenti sull'oggetto del contratto.
- 2.4 Le promesse orali fatte dalla Aebi Schmidt prima della stipula del contratto di manutenzione sono giuridicamente non vincolanti e gli accordi orali delle parti contraenti sono sostituiti dal contratto di manutenzione scritto, a meno che non sia espressamente indicato in ogni caso che essi continuano ad essere vincolanti.

3. Periodo del contratto

Il contratto di manutenzione per il rispettivo prodotto Aebi Schmidt termina o alla scadenza dell'ultimo mese del termine concordato ("Durata (mesi)") o al raggiungimento del numero concordato di ore di funzionamento ("Durata (ore di funzionamento)"). Decisivo per il momento della risoluzione del contratto è l'evento che si verifica prima in ogni caso.

4. Ambito dei servizi di manutenzione

- 4.1 Dall'inizio del contratto, il cliente ha diritto alla fornitura di misure di manutenzione in conformità alle seguenti disposizioni (di seguito denominate "**Servizio/i di manutenzione**"):
- La manutenzione (comprese le parti e i materiali di esercizio necessari a tale scopo, escluso il carburante) della/e macchina/e designata/e nel contratto di manutenzione (di seguito "**Oggetto della manutenzione**").
 - I servizi di manutenzione comprendono infine i servizi specificati nel manuale operativo. Qualsiasi servizio aggiuntivo deve essere ordinato e pagato separatamente dal cliente.
- 4.2 Le prestazioni che devono essere eseguite sulla base di un contratto d'acquisto stipulato tra il cliente e la Aebi Schmidt allo scopo di eliminare un difetto dell'oggetto della manutenzione (di seguito "**eliminazione dei difetti**") non costituiscono prestazioni di manutenzione; il cliente può rivendicare prestazioni corrispondenti esclusivamente in base ai diritti di garanzia che gli spettano nei confronti della Aebi Schmidt.
- 4.3 Inoltre, le riparazioni generali e in particolare la riparazione dei danni elencati di seguito non sono incluse nei servizi di manutenzione e devono essere ordinate e pagate separatamente dal cliente:
- Violenza o danno accidentale;
 - Danni derivanti da una manipolazione impropria dell'oggetto della manutenzione;
 - Danni causati da modifiche apportate all'oggetto della manutenzione dal cliente o da terzi;
 - Rottura del vetro;
 - Danni causati da forza maggiore come inondazioni o tempeste;
 - Danni dovuti al morso di un animale;
 - Sostituzione di pneumatici e cerchioni, riparazione di danni a pneumatici e cerchioni, bilanciamento, rimontaggio e sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici;
 - Rabboccare l'olio tra gli intervalli di cambio dell'olio;
 - Danni causati dall'uso di prodotti corrosivi;
 - Conversioni e retrofit - anche se questi diventano necessari a causa di requisiti legali. Questo vale anche per gli accessori montati a posteriori durante la durata del contratto.
 - Cura della vernice e riparazioni cosmetiche;
 - Tutti gli esami e i test richiesti dalla legge.
- 4.4 Nel Contratto vProtect 365 sono incluse le riparazioni generali, mentre non sono comprese nel Contratto vProtect XLM, nel quale devono essere richieste e pagate separatamente.

5. Supplementi di prezzo per spese aggiuntive

- 5.1 Se il lavoro o il tempo effettivamente richiesto per l'esecuzione di un servizio di manutenzione supera il lavoro o il tempo normalmente richiesto secondo la descrizione del servizio ("**spesa aggiuntiva**"), Aebi Schmidt può richiedere un'adeguata remunerazione aggiuntiva.
- 5.2 La Aebi Schmidt informerà il cliente di ciò e concorderà con lui l'ulteriore procedura, non appena la Aebi Schmidt riterrà evidente l'esistenza di un obbligo di remunerazione aggiuntiva secondo il punto 5.1

6. Utilizzo di servizi di manutenzione, luogo di esecuzione

- 6.1 Il cliente ha diritto all'esecuzione di un determinato servizio di manutenzione non appena notifica alla Aebi Schmidt la sua necessità di un servizio coperto dal § 4.
- 6.2 Aebi Schmidt accetta annunci dal lunedì al venerdì tra le 8:00 e le 17:00 (qui di seguito "**orario di lavoro**"). Non ci sono orari di funzionamento nei giorni festivi nazionali e il 24 e 31 dicembre.
- 6.3 Il luogo di esecuzione dei servizi di manutenzione è, a discrezione della Aebi Schmidt, la sede della Aebi Schmidt, un partner autorizzato in anticipo dalla Aebi Schmidt o il cliente. Se i servizi di manutenzione sono resi presso la sede del cliente, le spese di viaggio saranno addebitate separatamente.

7. Spese di servizio, termini di pagamento

- 7.1 Le tariffe di servizio concordate remunerano in linea di principio completamente i servizi di manutenzione richiesti nel rispettivo periodo di fatturazione secondo il §4; in singoli casi, possono sorgere ulteriori obblighi di remunerazione del cliente secondo il §5.
- 7.2 Il cliente è obbligato a pagare le spese di servizio dal giorno dell'inizio concordato del contratto. Questi sono regolati secondo l'accordo nel contratto di servizio e sono dovuti in anticipo il terzo giorno dopo l'inizio del periodo concordato in ogni caso. Le norme di scadenza legale si applicano ai supplementi di prezzo secondo il §5.
- 7.3 Se il cliente non effettua il pagamento alla scadenza, gli interessi saranno addebitati sugli importi in sospeso dalla data di scadenza ad un tasso di 5 punti percentuali al di sopra del rispettivo tasso di interesse di base all'anno. L'affermazione di interessi più elevati e di ulteriori danni in caso di inadempimento rimane inalterata.
- 7.4 Se il cliente raggiunge il numero di ore di funzionamento concordato prima della fine del termine concordato del contratto di servizio, le tariffe di servizio rimanenti saranno dovute immediatamente.
- 7.5 Il cliente non ha diritto al rimborso delle spese di servizio se il numero di ore di funzionamento concordato non è stato raggiunto alla fine della durata concordata del contratto di servizio.
- 7.6 La data di ricezione del pagamento sul conto concordato di Aebi Schmidt è decisiva per la data di pagamento.

8. danno da guasto

- 8.1 La responsabilità della Aebi Schmidt per danni, indipendentemente dal motivo giuridico, in particolare a causa di impossibilità, ritardo, violazione del contratto, violazione degli obblighi durante le trattative contrattuali e torto, è limitata secondo le seguenti disposizioni, nella misura in cui dipende dalla colpa.
- 8.2 La Aebi Schmidt non risponde dei danni causati dalla semplice negligenza dei suoi organi, rappresentanti legali o ausiliari, nella misura in cui ciò non riguardi contemporaneamente una violazione di obblighi contrattuali essenziali. Gli obblighi contrattuali sostanziali sono obblighi la cui osservanza è un prerequisito necessario per l'esecuzione del contratto, o la cui violazione mette in pericolo il raggiungimento dello scopo del contratto e il partner contrattuale potrebbe legittimamente fare affidamento sull'osservanza dell'obbligo in questione. In caso di violazione degli obblighi cardinali dovuta a semplice negligenza, la responsabilità della Aebi Schmidt è limitata al danno tipico del contratto e prevedibile al momento della conclusione del contratto.
- 8.3 In caso di violazione per colpa grave di obblighi che non costituiscono obblighi cardinali, la responsabilità della Aebi Schmidt è anche limitata al danno prevedibile tipico del contratto.

8.4 Il periodo di limitazione per le richieste di risarcimento danni da parte del cliente è di un anno.

8.5 Le suddette disposizioni in materia di responsabilità non si applicano alla responsabilità ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto, per lesioni alla vita, al corpo o alla salute, nonché alle richieste di risarcimento danni del cliente dovute a tali difetti che la Aebi Schmidt ha nascosto in modo fraudolento o la cui assenza ha assicurato al cliente mediante una corrispondente dichiarazione di garanzia.

8.6 Le disposizioni di responsabilità di cui sopra si applicano di conseguenza alla responsabilità personale per danni degli organi, dei rappresentanti legali, dei dipendenti e di altri agenti ausiliari della Aebi Schmidt.

9. Forza maggiore

La Aebi Schmidt non risponde dell'impossibilità della sua prestazione, nella misura in cui questa sia stata causata da cause di forza maggiore o da altri eventi non prevedibili al momento della stipula del contratto (ad esempio interruzioni operative di qualsiasi tipo, difficoltà nell'approvvigionamento dei materiali, ritardi nei trasporti, consegna intempestiva da parte dei fornitori), di cui la Aebi Schmidt non è responsabile. Se tali eventi rendono la prestazione notevolmente più difficile o impossibile e se l'impedimento non è solo di durata temporanea, Aebi Schmidt è autorizzata a recedere dal contratto di manutenzione. In caso di impedimenti di durata temporanea, i periodi di esecuzione sono estesi o le date di esecuzione sono posticipate del periodo dell'impedimento più un ragionevole periodo di avviamento. Nella misura in cui non ci si può aspettare che il cliente accetti la prestazione a causa del ritardo, egli può recedere dal contratto di manutenzione con una dichiarazione scritta immediata alla Aebi Schmidt.

10. coinvolgimento del cliente

- 10.1 Il cliente deve sempre trattare l'oggetto di manutenzione secondo le disposizioni del manuale operativo e in conformità all'uso previsto; ciò vale in particolare per la manutenzione e la cura quotidiana.
- 10.2 Per l'esecuzione dei servizi di manutenzione, il cliente deve mettere a disposizione della Aebi Schmidt l'oggetto della manutenzione in tempo utile prima della scadenza dell'intervallo del rispettivo servizio di manutenzione in uno stato operativo, idoneo alla circolazione e accuratamente pulito.

11. Protezione dei dati

- 11.1 La protezione dei dati ha una priorità particolarmente alta per il gruppo Aebi Schmidt. Aebi Schmidt e il gruppo Aebi Schmidt sono rispettivamente responsabili ai sensi del regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito GDPR UE) e delle leggi nazionali sulla protezione dei dati degli stati membri, nonché di altre disposizioni del diritto sulla protezione dei dati.
- 11.2 I dati personali specificati nel contratto, in particolare nome, indirizzo, numero di telefono, coordinate bancarie, che sono necessari e richiesti al solo scopo di attuare il rapporto contrattuale che ne deriva, sono raccolti sulla base di autorizzazioni legali.
- 11.3 Il cliente può informarsi sulla [homepage di Aebi Schmidt sul trattamento dei dati](#) e sui suoi diritti concessi in questo contesto.
- 11.4 Link: <https://www.aebi-schmidt.com/it/legal/tutela-dei-dati/>

12. Disdetta, recesso dal contratto d'acquisto

- 12.1 Il diritto alla risoluzione ordinaria è escluso durante la durata concordata del contratto; il diritto legale di risoluzione per giusta causa rimane inalterato per entrambe le parti del contratto.
- 12.2 Se il cliente recede effettivamente dal contratto d'acquisto di un singolo oggetto di manutenzione, ciò viene considerato anche come un recesso dal contratto di manutenzione concluso per l'oggetto di manutenzione.

13. Cessione, compensazione

- 13.1 Il cliente può cedere i suoi diritti e obblighi dal contratto di manutenzione singolarmente o nel suo complesso o trasferirli a terzi solo con il previo consenso espresso della Aebi Schmidt.
- 13.2 Aebi Schmidt può cedere in qualsiasi momento i suoi diritti e obblighi del contratto o trasferirli a terzi. Il cliente sarà informato di qualsiasi entrata nel contratto da parte di terzi.

14. Legge applicabile, luogo di giurisdizione

- 14.1 Il contratto di manutenzione è soggetto alla legge della sede legale della Aebi Schmidt.
- 14.2 Per le controversie relative al contratto di manutenzione, il foro competente esclusivo è il distretto giudiziario di Aebi Schmidt. La Aebi Schmidt ha anche il diritto di citare in giudizio il cliente nel suo luogo di giurisdizione legale.

15. Disposizioni finali

- 15.1 Le aggiunte e le modifiche al contratto di manutenzione, compresa questa clausola di forma, devono essere fatte per iscritto per essere efficaci, a meno che la legge pertinente non prescriva una forma più rigorosa per il singolo caso (ad esempio, certificazione notarile). La telecomunicazione via telefax o e-mail è sufficiente per rispettare la forma scritta richiesta se viene trasmessa una copia della dichiarazione firmata.
- 15.2 Se una qualsiasi disposizione del contratto di manutenzione non è valida in tutto o in parte o lo diventa dopo la conclusione del contratto, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. Al posto della disposizione inefficace, le parti devono concordare una disposizione efficace che si avvicini di più allo scopo del contratto e all'interesse delle parti in conformità con la disposizione da sostituire nel quadro legalmente ammissibile. In caso di lacune non identificate nelle disposizioni del contratto di manutenzione, così come in caso di invalidità delle scadenze concordate o degli obblighi di prestazione, si considera concordata la disposizione che più si avvicina allo scopo del contratto e all'interesse delle parti in conformità alla disposizione da sostituire nell'ambito legalmente ammissibile.

Stato: 04/2023